Mercoledi' 19/03/2025

Esclusione dal contributo addizionale per lavoratori 'extra' settore turismo e pubblici esercizi: chiarimenti Inps

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

L'articolo 2 della Legge n. 92/2012 stabilisce che il contributo addizionale previsto di cui al comma 28 del medesimo articolo e, conseguentemente, lâ€™incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo, non si applica ai contratti di lavoro stipulati con i lavoratori extra, ovvero per l'esecuzione di servizi di durata non superiore a 3 giorni nel settore del turismo e dei cosiddetti â€œpubblici eserciziâ€•.
Nel Messaggio n. 913 del 14 marzo l'Inps fornisce ulteriori indicazioni a riguardo, precisando che, a integrazione della circolare n. 91 del 4 agosto 2020, le attivitÃ dei settori del turismo e dei c.d. â€œpubblici eserciziâ€• riportate al paragrafo 1.4.1 della citata circolare, per le quali trova applicazione la disciplina in argomento, a decorrere dal 1Â° gennaio 2020 devono essere integrate anche con le attivitÃ di â€œmense e ristorazione collettivaâ€•con i codici ATECO 56.29.10 e CSC 7.07.05 e delâ€œcateringâ€•con i codici ATECO 56.29.20 â€“ 56.21.00 e CSC 7.07.05.
Tali attivitÃ , infatti, rientrano nella disciplina dei pubblici esercizi e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del â€œTurismo, Pubblici esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Alberghiâ€• e non risultano dagli stessi esclusi nellâ€™applicazione del c.d. lavoro extra.
Nel Messaggio l'Istituto chiarisce inoltre che, in merito alla compilazione del flusso UNIEMENS per i periodi di paga da gennaio 2020 e fino alla pubblicazione del Messaggio in argomento, i datori di lavoro che hanno versato il contributo addizionale NASpI possono recuperare tale contribuzione, utilizzando il codice causale â€œL810â€• per il recupero del contributo addizionale. Questo recupero puÃ² essere effettuato solo nei flussi UNIEMENS relativi ai 3 mesi successivi alla pubblicazione del presente messaggio.
Nel caso in cui i lavoratori extra non siano piÃ¹ in forza, i datori di lavoro devono inviare un flusso di regolarizzazione per l'ultimo mese di attivitÃ del lavoratore, utilizzando sempre il codice â€œL810â€•.

https://www.inps.it